

Viene discussa la questione posta dalla Segreteria Studenti in merito alla interpretazione del punto 1.2 del Regolamento: “In nessun caso il periodo di tirocinio potrà consistere in e coincidere con una formazione di terzo livello – come, ad esempio specializzazione, master, corso di perfezionamento, dottorato e corsi di formazione privati - né in attività lavorativa. Nel caso del dottorato, il tirocinio potrà essere avviato solo previa presentazione all’Ufficio Tirocini, da parte del tirocinante, di un nulla osta rilasciato dal Collegio di Dottorato in cui venga esclusa la sovrapposizione degli orari delle due attività”.

Tale punto va sostituito con il seguente:

“In nessun caso il periodo di tirocinio potrà consistere in attività lavorativa, né in una formazione di terzo livello – come, ad esempio specializzazione, master, corso di perfezionamento, dottorato e corsi di formazione privati - o coincidere con esse.

In tutti questi casi, il tirocinio potrà essere avviato solo previa presentazione all’Ufficio Tirocini, da parte del tirocinante, di un nulla osta rilasciato dal Responsabile del corso (master, specializzazione, perfezionamento, dottorato, formazione) o dal datore di lavoro in cui venga esclusa la sovrapposizione degli orari delle due attività”.

In relazione a questo punto, Il Presidente, sentito il dott. Segalotti, propone di affidare a quest’ultimo l’aggiornamento del Regolamento in base alle modifiche approvate dalla commissione paritetica.